



Struttura di Origine
Struttura 2107 094 S. I.
Adesso del 3 AGO. 2012
Esecutiva ai sensi del
comma 4 art. 17 della
L.R. n. 18/1994
28 AGO. 2012
Il Dirigente

DELIBERAZIONE N. 392

DEL 13 AGO. 2012

Struttura proponente: U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale
Codice settore proponente TEP 48 /12DG/2012

Oggetto Approvazione consistenza dei fondi contrattuali dell'Area del comparto per l'anno 2011.

Parere del Direttore Amministrativo, Dott. Giosuè Calabrese
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma _____ Data 7. 8. 2012

Parere del Direttore Sanitario, Dott.ssa Rossella Carucci
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma _____ Data 7 8 2012

Atto trasmesso al Collegio Sindacale
il _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____
Registrazione n° _____ del _____

Il Direttore U.O.C. Amministrazione e Finanze
Firma _____ Data _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Luisa Mariucci
Firma _____ Data 3/8/2012

Il Dirigente: Dr.ssa Luisa Mariucci
Firma _____ Data 3/8/2012

IL DIRETTORE della U.O.C. Trattamento Economico relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

- VISTI** - la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i CC.NN.LL. del personale dell'Area del personale del comparto del s.s.n. attualmente vigenti;
 - il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 112, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare modo l'articolo 9, comma 2 bis;
 - la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto: "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 112, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

PREMESSO che - con delibera n. 134 del 12/03/2012, l'ARES 118 ha approvato, in via definitiva a conclusione della verifica effettuata dalla Regione Lazio, i fondi del personale del comparto dell'ARES 118 per l'anno 2010 che presentano la seguente consistenza al 31 dicembre 2010:

1 -fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno art. 7 CCNL 31/7/2009 anno 2010: totale importo al 31/12/2010 € 17.312.977,32

2 -fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità delle prestazioni individuali art. 8 CCNL 31/7/2009 anno 2010: totale importo al 31/12/2010 € 2.143.467,92

3 -fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 CCNL 31/7/2009 anno 2010: totale importo al 31/12/2010 € 5.953.771,90;

e ha stabilito che eventuali importi già spesi in eccesso, rispetto alla consistenza dei fondi al 31 dicembre 2010, verranno recuperati previo confronto, in sede aziendale con le organizzazioni sindacali allo scopo di definirne i tempi e le modalità così come previsto dal citato DCA 49/2010;

CONSIDERATO che - con nota del 4 aprile 2012, prot. 65945, la Regione Lazio aveva chiesto all'ARES 118 la consistenza dei fondi contrattuali per l'anno 2011 (documento 1) fornendo alcune precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 9 D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122;

- con successiva nota del 24 aprile 2012, prot. n.80396, la Regione Lazio aveva comunicato la sospensione temporanea della precedente nota (documento 2);
- che con nota del 11 maggio 2012, prot. n 1622, l'ARES 118 rappresentava alla Regione Lazio di rimanere in attesa delle direttive riguardanti



le modalità di calcolo della consistenza dei fondi contrattuali per l'anno 2011 (documento 3);

- che con successiva nota del 7 giugno 2012, prot. n. 111974, la Regione Lazio, trasmettendo la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, chiedeva contestualmente all'ARES 118 di comunicare i provvedimenti adottati in ottemperanza alla medesima circolare e a voler trasmettere le tabelle allegate, debitamente sottoscritte dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Collegio Sindacale, riguardanti il calcolo della consistenza dei fondi contrattuali per l'anno 2011;
- che con nota del 20 giugno 2012, prot. n. 2142, l'ARES 118 ha trasmesso alla Regione Lazio la consistenza dei fondi contrattuali del personale del comparto per l'anno 2011 calcolata, così come stabilito dalla Regione Lazio con nota del 7 giugno 2012 n. 111974, in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011 n. 12, applicativa dell'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

DATO ATTO

che nel compilare la tabella inviata in Regione, si è proceduto partendo dalla consistenza dei predetti fondi così come certificata dalla Regione Lazio per l'anno 2010, si evidenzia che le decurtazioni operate sui fondi del comparto, derivano dall'applicazione del paragrafo 3) pagina 6 e 7 della circolare ministeriale citata ed in particolar modo "dal confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

TENUTO CONTO

pertanto, che la consistenza del personale del comparto al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2010 e al 1° gennaio e al 31 dicembre del 2011 così come comunicata dall'ufficio competente (documento 6), ha prodotto la seguente variazione di riduzione percentuale di ogni fondo: 2,6160%

1 gen 2010	1800 dipendenti	31 dic 2010	1755 dipendenti
Valore medio	1777,5		
1 gen 2011	1749 dipendenti	31 dic 201	1713 dipendenti
Valore medio	1731		
Percentuale risultante	$\frac{1731 \times 100}{1777,5}$	97,38397 %	
Percentuale di riduzione di ogni fondo		2,6160 %	

RILEVATO

che i conteggi di riduzione percentuale sulla consistenza dei tre fondi del personale del comparto hanno dato luogo alle, per l'anno 2011, alle consistenze riportate nella tabella seguente

AZIENDA ARES 118	COMPARTO			DIPENDENTI IN SERVIZIO
	FASCE	PRODUTTIVITA'	DISAGIO	AL 31/12/2010
FONDI CERTIFICATI AL 31/12/2010	5.953.771,90	2.143.467,92	17.312.977,32	1755
DECURTAZIONI ANNO 2011	155.752,46	56.073,76	452.912,68	
TOTALE FONDI AL 31/12/2011	5.798.019,44	2.087.394,16	16.860.064,64	AL 31/12/2011
				1713

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, si propone al Direttore Generale:

- a) di approvare, in via definitiva, i fondi del personale del comparto dell'ARES 118 per l'anno 2011, così come già approvati dal Collegio Sindacale e trasmessi alla Regione Lazio il 20 giugno 2012 con nota protocollo n.2142, e che presentano la seguente consistenza al 31 dicembre 2011:

1 -fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno art. 7 CCNL 31/7/2009 anno 2011: totale importo al 31/12/2011 € 16.860.064,64

2 -fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità delle prestazioni individuali art. 8 CCNL 31/7/2009 anno 2011: totale importo al 31/12/2011 € 2.087.394,16


3 -fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 CCNL 31/7/2009 anno 2010: totale importo al 31/12/2010 € 5.798.019,44;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal direttore della UOC Trattamento Economico e Previdenziale il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs.165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005.

IL Direttore della U.O.C.

Trattamento Economico e Previdenziale

Dott.ssa Lujsa Mariucci




Il Direttore Generale in con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0539 del 19 novembre 2010, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore UOC Trattamento Economico e Previdenziale

DELIBERA

- a) di approvare, in via definitiva, i fondi del personale del comparto dell'ARES 118 per l'anno 2011, così come già approvati dal Collegio Sindacale e trasmessi alla Regione Lazio il 20 giugno 2012 con nota protocollo n.2142, e che presentano la seguente consistenza al 31 dicembre 2011:
- b) 1 -fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno art. 7 CCNL 31/7/2009 anno 2011: totale importo al 31/12/2011 € 16.860.064,64
- c) 2 -fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità delle prestazioni individuali art. 8 CCNL 31/7/2009 anno 2011: totale importo al 31/12/2011 € 2.087.394,16
- d) 3 -fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 CCNL 31/7/2009 anno 2010: totale importo al 31/12/2010 € 5.798.019,44;
- e) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 45/96.

La presente deliberazione é composta di n. 22 pagine di cui n.6 allegati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giosuè Calabrese)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Rossella Carucci)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio De Santis)





Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Prot. n. **65945** DB n. 11

del **24-24-2012**

Ai Direttori Generali/Commissari
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
dei Policlinici Universitari,
degli I.R.C.C.S. Pubblici
dell'A.R.E.S.
LORO SEDI

OGGETTO: art. 9 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122.

Con riferimento alla nota prot. 123780 del 30.06.2011 con la quale è stata trasmessa la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/04/2011, n. 12 in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010, si precisa quanto segue:

1) In riferimento all'Art. 9, comma 1 che testualmente recita "divieto di superamento nel triennio 2011 - 2013 del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" vengono esclusi, per espressa previsione normativa, gli incrementi derivanti da "eventi straordinari della dinamica retributiva" quali ad esempio quelli che remunerano l'affidamento al dipendente di una funzione di maggiore responsabilità e/o compiti e/o funzioni ancorché compatibile con la capienza dei fondi.

Rientra nell'ambito di applicazione della normativa richiamata la "indennità di esclusività" che non può essere incrementata nel triennio 2011 - 2012 ad eccezione dei seguenti casi:

- a) In caso di passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività;
- b) In caso di attribuzione di incarico di Struttura Complessa.

Per quanto concerne l'indennità di esclusività maturata al termine dei 5 e dei 15 anni di anzianità per effetto dell'attribuzione di incarichi/funzioni diverse, ma non accompagnata dal mutamento della tipologia di incarico, come indicato nella precedente lettera b) la stessa non verrà incrementata economicamente, anche in presenza di valutazione positiva del Collegio Tecnico che produrrà effetti solo al fine dello status giuridico.

Rientra, altresì, nell'ambito di detta applicazione l'equiparazione che fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 lett. A) del CCNI, 8/06/2000, e pertanto, non può essere incrementata nel triennio 2011 - 2013, fatto salvo l'affidamento di incarico superiore.

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Direzione Risorse Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

La valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico produce effetti esclusivamente giuridici e non economici.

- 2) **Art. 9, comma 2 bis** prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ciò comporta l'imoperatività di qualsiasi possibilità di alimentazione automatica prevista dal CCNI Dirigenza e Comparto per i fondi (es.: R.I.A. assegno ad personam sia comparto che dirigenza, art. 40 CCNI 7 aprile 1999 personale non dirigente comparto sanità, assegni ad personam ex IX). La riduzione dei fondi in proporzione al personale in servizio deve essere operata negli anni 2011, 2012 e 2013, operando un confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 (così come certificati dalla Regione Lazio), intendendo per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sui fondi. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione sul fondo va operata al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli eventuali incarichi ex art. 18, comma 2 del CCNI 8/6/2000. Le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione costituiscono economie di bilancio ma non sono assolutamente attribuibili a decorrere dal 2014.

Peraltro:

- fino a 31/12/2013 gli importi relativi alle posizioni/fasce del personale dirigenziale e del personale del comparto, cessato dovranno essere decurtati (cio significa che dette somme non potranno essere in alcun modo distribuite, né inserite nella produttività-risultato ma saranno disponibili solo in caso di nuove assunzioni autorizzate con decreto commissariale in deroga al blocco del turn-over. L'importo non utilizzato per le nuove assunzioni genera quindi, per gli anni 2011, 2012 e 2013 risparmio rispetto al fondo certificato al 31/12/2010. Se non interverranno nuove disposizioni normative dall'1 gennaio 2014 torneranno in vigore i fondi certificati al 31/12/2010);
- i fondi delle voci accessorie (produttività risultato disagio) devono essere decurtate sempre al netto di eventuali assunzioni concesse in deroga dalla Regione Lazio. Le quote decurtate determinano un'economia di bilancio per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 rispetto al fondo certificato al 31/12/2010;
- i fondi certificati al 31/12/2010 in attuazione al Programma operativo di cui al DCA 115 n. 5 Azione 12.7, fatte salve le decurtazioni di cui ai punti precedenti previsti per legge, possono essere rimodulati solo in caso di variazione in aumento della consistenza organica preventivamente autorizzata dalla Regione coerentemente con gli effetti derivanti dall'applicazione del DCA n. 80/2010 e della revisione degli Atti Aziendali;
- gli importi relativi a:
 - ✓ retribuzione di posizione per incarichi (sia gestionali che professionali)



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Direzione Risorse Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

- ✓ indennità di funzione per posizione organizzativa;
- ✓ indennità di coordinamento.

con riferimento alla quota di incarichi resisi vacanti per cessazioni a qualsiasi titolo, nel caso vengano riattribuiti, ove il nuovo incarico abbia un valore economico complessivo inferiore al precedente, l'eventuale differenza determina un'economia di bilancio. Nel caso, invece, gli incarichi non vengano riattribuiti, l'intero importo costituisce un'economia di bilancio.

In ogni caso fermo restando il valore dei fondi certificati al 31/12/2010, gli stessi hanno un andamento dinamico nel triennio 2011, 2012 e 2013 in base alle cessazioni, assunzioni, mobilità, sempre previa autorizzazione regionale.

Si invitano le SS.LL. a voler trasmettere la tabella allegata debitamente compilata entro e non oltre il 24 aprile 2012 ai seguenti indirizzi mail: arearisorseumane@regione.lazio.it; ldidomenico@regione.lazio.it.

Il Dirigente dell'Area
D.ssa Floriana Rosati

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Prof. Ferdinando Romano

All: c.s.



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Prot. n°

80346 DB 07/11

del 24/04/2012

Ai Direttori Generali/Commissari
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
dei Policlinici Universitari
degli I.R.C.C.S. Pubblici
dell'A.R.E.S.
LORO SEDI

OGGETTO: art. 9 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122.

In riferimento alla nota prot. 65945 del 04.04.2012, si precisa che l'applicazione della stessa è temporaneamente sospesa.

[Signature]
Il Dirigente dell'Area
D^{ssa} Floriana Rosati

[Signature]
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Prof. Ferdinando Romano



Doc 3

Direzione Amministrativa

Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 ROMA

ARES 118
PROTOCOLLO GENERALE
11 MAG 2012
PARTENZA
Prot. N. 4622

Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale
Direzione Regionale Programmazione
e Risorse del SSR
Prof. Ferdinando Romano

Area Risorse Umane e Formazione
Dott.ssa Rosati Floriana

Anticipata via Fax 06/51684674



Oggetto: Certificazione consistenza fondi ARES 118 al 31 dicembre 2010.

Si chiede la trasmissione del Decreto del Commissario ad Acta con il quale la Regione Lazio ha certificato la consistenza dei fondi, al 31 dicembre 2010, del personale dell'area della dirigenza medica, dell'area della dirigenza SPTA e dell'area del comparto della scrivente azienda, così come previsto dalle disposizioni in vigore e come a suo tempo anticipato dalla Regione in occasione degli incontri avuti per la verifica e il calcolo della consistenza definitiva dei fondi predetti.

Per quanto riguarda, invece, la consistenza dei fondi aziendali al 31 dicembre 2011, la scrivente azienda rimane in attesa, oltre che del necessario decreto di cui sopra, anche dell'emanazione, da parte della Regione Lazio, delle direttive riguardanti le modalità di calcolo attualmente sospese giusta nota regionale protocollo n. 80396/del 24/04/2012.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giosue Calabrese)

Il Direttore
della UOC Trattamento Economico
e Previdenziale
Dott.ssa Luigia Marucci

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118
Sede legale: Via Portuense, 240 - 00146 ROMA - P. IVA 08173601000
Tel. 06 45482302-07 - Fax 06 55301724 - E-mail: dir@pena.ares118.it

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Prot. n° *111974* (DB/07/11)

del *7 giugno 2012*

Ai Direttori Generali/Commissari
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
dei Policlinici Universitari
degli I.R.C.C.S. Pubblici
dell'A.R.E.S.
LORO SEDI

ARES 118
PROTOCOLLO GENERALE
- 7 GIU 2012
ARRIVO
Prot. N. *5652-*

MANIPOLAZIONE
PER IL SERVIZIO DI
COMPETENZA
Roma 07/06/12

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15.04.2011.

Si fa seguito alla nota prot. 123780/DB/07/11 del 30 giugno 2011, per rinviare la circolare in oggetto invitando le SS.LL. a voler comunicare alla scrivente Area i provvedimenti adottati in ottemperanza alla suddetta circolare e a voler trasmettere le allegate tabelle integralmente compilate e debitamente sottoscritte dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Collegio Sindacale. I dati dovranno essere anticipati al seguente indirizzo mail: arearisorseumanessr@regione.lazio.it, entro e non oltre il 14 giugno 2012.

Ringraziando per la collaborazione è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Prof. Ferdinando Romano)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(D.ssa Floriana Rosati)

Fondi-Trattamento Economico.
13/06/2012

ARES 118
Segreteria D. G.
Prot. N. *2173E*
del *07/06/2012*



*Ministero
Economia e delle Finanze*

MINISTERO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV - VII

Roma,

15 APR. 2011

ol. Nr. 0035819

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
A TUTTI I MINISTERI
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI CENTRALI DI
BILANCIO PRESSO I MINISTERI
AI DIRETTORI DELLE RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO STATO
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI
AI PRESIDENTI DELLE ISTITUZIONI ED ENTI
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' DEGLI
STUDI E DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE
AI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE
DEI SISTEMI INFORMATIVI E
DELL'INNOVAZIONE

OGGETTO: Applicazione dell'art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, pervenute anche per vie brevi, si forniscono, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, i seguenti indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative all'adempimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove richiamate.

1) Art. 9, comma 1

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento ~~del trattamento~~ ~~ivi~~ ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, vengono chiesti chiarimenti sulla definizione di "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". Al riguardo si rappresenta che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell'articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Rja ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito verranno fornite specifiche indicazioni. Infatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio. (Per le indicazioni applicative di tale disposizione si rinvia al successivo paragrafo 3).

Si rappresenta che il limite stabilito nel primo comma dell'articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo, illustrate nei paragrafi successivi, finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento. Tale invarianza dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto, la cui misura non potrà essere incrementata nel medesimo triennio anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. C) del TUIR, i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a Euro 5,29.

L'espressione "trattamento economico ordinariamente spettante", che la norma riferisce all'anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento

economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010.

In sostanza, se per gli eventi indicati nella norma in esame - in modo peraltro non esaustivo - (maternità, malattia ecc.) il dipendente dovesse subire riduzioni retributive nel corso del 2010, dette riduzioni saranno ininfluenti ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute.

Vanno considerati alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia citate dalla norma, anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell'aspettativa, dei permessi non retribuiti ecc., a qualsiasi titolo riconosciuti.

Non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all'estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel 2010, trovando, peraltro, specifici limiti di crescita alla spesa consentita nell'ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge n.122/2010 (es.: per le missioni vedi art.6, comma 12; per l'accessorio variabile vedi art.9, comma 2-bis). Analoghe considerazioni valgono per gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi e, pertanto, i relativi importi non sono da considerare nel tetto 2010. Se le stesse prestazioni verranno svolte anche negli anni successivi al 2010, andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l'incarico.

Per quanto riguarda gli specifici incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 (e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai diversi comparti: retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio etc.), si ritiene che tali incarichi possano essere remunerati nel triennio 2011-2013 anche se non sussistenti nel 2010.

Analogamente, la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 - cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile - può comportare il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010 fermi restando comunque i limiti stabiliti dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art 9,

per

che trova applicazione anche in caso di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e secondo cui fino al 31.12.2013 "... i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma".

E' da evidenziare, inoltre, che il tetto fissato dall'articolo 9 comma 1 non opera in relazione alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di riorganizzazione previsti da disposizioni legislative e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis, influisca sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun incarico dirigenziale.

Si precisa infine che, ai fini della corretta determinazione del trattamento "ordinariamente spettante" per l'anno 2010, non vanno considerati gli arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento economico relativi ad anni precedenti ma percepiti in tale anno, diversamente vanno considerati gli arretrati percepiti negli anni successivi ma di competenza dell'anno 2010.

Con l'occasione si fa presente che sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010.

2) Art.9, comma 2

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000 euro annui lordi fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro annui lordi; le suddette riduzioni non operano ai fini previdenziali.

Ai fini della corretta applicazione della norma si fa presente quanto segue:

- a) nel trattamento economico complessivo andranno ricomprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza. Non andranno ricomprese, invece, le indennità corrisposte

pm

ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.14, comma 2, del D.Lgs n.165/2001, in quanto oggetto di specifica riduzione del 10% ai sensi dello stesso comma 2:

- b) le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro saranno applicate sul trattamento economico interamente spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge. lo stesso trattamento economico annuo lordo costituisce la base di calcolo anche per le riduzioni percentuali da applicare sulla parte eccedente gli importi stabiliti dalla norma;
- c) considerata la formulazione della norma, che sancisce l'obbligo di riduzione a carico dei *"trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti ... previsti dai rispettivi ordinamenti ..."* ai fini della riduzione occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d'anno.

La norma, riferendosi come già detto ai *"trattamenti economici complessivi...previsti dai rispettivi ordinamenti"*, fa riferimento a un criterio di competenza, in base al quale andranno considerate, ai fini delle riduzioni in questione, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in anni successivi rispetto all'anno di riferimento. Si ritiene, pertanto, che la data di elaborazione del CUD e di effettuazione dei conguagli relativi all'anno precedente non potrà essere considerata come momento conclusivo dell'attività inerente alle riduzioni in esame, senza tenere conto delle variazioni retributive che intervengano in periodi successivi. Infatti, una diversa soluzione improntata al criterio di cassa, pur presentando ~~taluni vantaggi da un punto di vista applicativo,~~ potrebbe condurre a comportamenti elusivi della norma qualora si rinviassero ad anni successivi pagamenti dovuti nel triennio 2011-2013 nonché a potenziali contenziosi nell'ipotesi di rideterminazione di trattamenti economici e di corresponsione di arretrati riferiti ad anni precedenti al 2011 e corrisposti nel triennio in questione. Si precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del presente comma, è da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è, ad esempio, il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.

per

3) Art.9, comma 2-bis

Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.

E' opportuno precisare che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.

pm

Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare - sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 - progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.

Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014.

Le amministrazioni nell'ambito del trattamento accessorio potranno utilizzare anche le risorse di cui all'art. 61, comma 17 del D.L. n.112/2008 convertito nella L. n.133/2008.

Le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall'anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2011. In sostanza, sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa e variabile e retribuzione di risultato). Su tali aspetti si rinvia a successive, apposite istruzioni.

4) Art.9, comma 3

Viene prevista, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, la disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. In relazione al dettato normativo, ove viene fatto riferimento alla fase della corresponsione dei compensi quale momento rilevante ai fini della

Am

disapplicazione, ne consegue che a decorrere dal 31 maggio 2010 i predetti emolumenti non possono essere più erogati nei confronti del personale in questione ancorché riferiti ad incarichi svolti in precedenza.

5) Art. 9, comma 4

La norma pone il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo contrattuale 2008-2009 del personale delle pubbliche amministrazioni e di quello in regime di diritto pubblico. In caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. In merito alla portata della norma, va anzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell'ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto

Sicurezza-Difesa. Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell'entrata in vigore della norma in questione, prevedono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente.

La disposizione riguarda anche i contratti definiti a livello regionale dagli organismi a ciò deputati (esempio: ARERAN per il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del Friuli Venezia Giulia).

Per tali comparti il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l'inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010. Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur stanziato, non siano state ancora corrisposte. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.

M

In relazione a quanto precede, si deve altresì precisare che la norma in esame non può comportare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l'applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008/2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%. Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto ed area, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei medesimi ccnl, sulla retribuzione media di comparto/area.

6) Art.9, comma 17

La norma prevede il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Al riguardo si precisa che tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso.

7) Art.9, comma 21

La disposizione in esame prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo nei confronti del personale non contrattualizzato di cui all'art.3 del D.L.vo n.165/2001 per il triennio 2011-2013, senza possibilità di successivi recuperi. Per lo stesso personale (escluso quello di cui alla legge n. 27/1981) e per il medesimo triennio la norma prevede, altresì, il blocco della progressione economica degli stipendi. In sostanza la norma dispone la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Dovrà pertanto essere interrotta nei confronti di tutto il personale interessato la corresponsione degli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subirà uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Inoltre la norma stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini

per

giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014.

Si precisa che l'espressione "*progressioni di carriera comunque denominate*", relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo nella presente circolare con riferimento all'art. 2-bis), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell'onere conseguente.

Va, infine, precisato - in relazione a specifiche richieste di chiarimenti - che tra le progressioni di carriera comunque denominate non rientrano i meccanismi di progressione automatica dello stipendio di cui innanzi si è già detto, che riguardano l'incremento dello stipendio per classi ed aumenti biennali in relazione all'anzianità di servizio e che sono disciplinati dal secondo periodo del comma 21 (non utilità degli anni 2011-2012-2013).

Le progressioni di carriera comunque denominate, invece, comportano l'acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione e sono disciplinate dal terzo e quarto periodo del comma 21, in base ai quali gli effetti di tali avanzamenti, come già chiarito, sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici.

8) Art.9, comma 22

La norma - che riguarda esclusivamente il personale di cui alla legge n.27/1981, ovvero il personale di magistratura - reca una diversa modalità di applicazione delle misure introdotte dal comma 21 per la generalità del personale ivi compreso quello in regime di diritto pubblico ex art.3 del D.L.vo n.165/2001.

In concreto anche per il personale di magistratura, che gode di un meccanismo triennale di adeguamento di diritto delle retribuzioni, il legislatore stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si dà luogo ad incrementi retributivi (acconti o conguaglio), che saranno ripristinati dal 2014 nelle misure appositamente stabilite dalla legge.

per

Nei confronti della categoria di personale in questione sono invece fatti salvi per il triennio in esame sia gli automatismi stipendiali (classi e scatti) sia gli effetti economici delle progressioni di carriera comunque denominate, il cui mantenimento, peraltro, è stato bilanciato con una riduzione, non operante ai fini previdenziali, della speciale indennità di cui fruisce la categoria, nella misura del 15, del 25 e del 32 per cento, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

9) Art. 9, comma 23

L'art. 9, comma 23, primo periodo, stabilisce che per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Ferma restando la non utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici dell'intero triennio 2010/2012, si evidenzia comunque la possibilità di intervenire sugli effetti della norma in esame ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 14, e all'art. 9, commi 1 e 23, ultimo periodo, del decreto legge in esame, come modificato in sede di conversione.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano il personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

mu

IL MINISTRO

CC

CC



Doc 5

Il Direttore Generale

Prot. 2377/DG/a
20/06/2012

Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 ROMA

Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale
Direzione Regionale Programmazione
e Risorse del SSR
Prof. Ferdinando Romano

Area Risorse Umane e Formazione
Dott.ssa Rosati Floriana

ARES 118
PROTOCOLLO GENERALE

20 GIU 2012
PARTENZA
Prot. N. 242

Oggetto: Certificazione consistenza fondi ARES 118 al 31 dicembre 2011.
Circolare Ministero Economia e Finanze n. 12 del 15 aprile 2012.
Vostro riferimento nota 111974/07/11 del 7 giugno 2012.


Così come stabilito dalla Regione Lazio con nota del 7 giugno 2012 n. 111974, in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011 n. 12, applicativa dell'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si è proceduto al calcolo della consistenza dei fondi del personale dipendente dell'ARES 118 delle tre aree contrattuali per l'anno 2011.

Nel compilare le tabelle da Voi trasmesse, che qui si allegano debitamente firmate dagli scriventi e dal Presidente del Collegio Sindacale, si è proceduto partendo dalla consistenza dei predetti fondi così come certificata dalla Regione Lazio per l'anno 2010, di cui, peraltro, siamo ancora in attesa di ricevere il relativo Decreto del Commissario ad Acta.


Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118
Sede legale: Via Portuense, 240 - 00149 ROMA - P. IVA 08173691000
Tel. 06 45482302/07 - Fax 06 55301724 - E-mail: dirgen@ares118.it

Si evidenzia che le decurtazioni operate sui fondi della dirigenza medica, sui fondi della dirigenza amministrativa (in questo specifico caso pari a zero) e sui fondi del comparto, derivano dall'applicazione del paragrafo 3) pagina 6 e 7 della circolare ministeriale citata. Si evidenzia altresì che l'aumento determinatosi per i fondi della dirigenza sanitaria non medica deriva dall'applicazione del paragrafo 3) pagina 6 e 7 della circolare ed in particolare dell'ultimo periodo: *"Le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall'anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2011. In sostanza sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa e variabile e retribuzione di risultato). Su tali aspetti si rinvia a successive, apposite istruzioni."*


Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giosue Calabrese)



Il Direttore Generale
(Dr. Antonio De Santis)



Il Direttore
della UOC Trattamento Economico
e Previdenziale
Dot.ssa Luisa Mariucci



IL CONSIGLIO SINDACALE
ARES 118
 PRESIDENTE DR.
EUGENIO CONTE
Eugenio ConTE

Il Direttore dell'U.O.C.
 Trattamento Economico e Previdenziale
 (Drsa Luisa Marzucci)
Luisa Marzucci

AZIENDA	COMPARTO			DIPENDENTI IN SERVIZIO
	FASCE	PRODUTTIVITA'	DISAGIO	
FONDI CERTIFICATI AL 31/12/2010	5.953.771,90	2.143.467,92	17.312.977,32	1755
DECURTAZIONI ANNO 2011	155.752,46	56.073,76	452.912,68	
TOTALE FONDI AL 31/12/2011	5.798.019,44	2.087.394,16	16.860.064,64	AL 31/12/2011
				1713

ARES 118
 Direzione Amministrativa
[Signature]

ARES 118
 Il Direttore Generale
 Dott. Antonio De Santis
[Signature]

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 20/06/2012 15:43
 NOME : DIREZIONE AMMV.VA
 FAX : 0655381569
 TEL : 0655381569
 SER. # : 000H5J488604


DATA, ORA	20/06 15:42
FAX N. / NOME	0651684414
DURATA	00:00:35
PAGINE	04
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



Il Direttore Generale

Prot. 2374/DG/u
 20/06/12

Regione Lazio
 Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
 00145 ROMA



Dipartimento Programmazione
 Economica e Sociale
 Direzione Regionale Programmazione
 e Risorse del SSR
 Prof. Ferdinando Romano

Area Risorse Umane e Formazione
 Dott.ssa Rosati Floriana

Oggetto: Certificazione consistenza fondi ARES 118 al 31 dicembre 2011.
 Circolare Ministero Economia e Finanze n. 12 del 15 aprile 2012.
 Vostro riferimento nota 111974/07/11 del 7 giugno 2012.

Così come stabilito dalla Regione Lazio con nota del 7 giugno 2012 n. 111974, in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011 n. 12, applicativa dell'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si è proceduto al calcolo della consistenza dei fondi del personale dipendente dell'ARES 118 delle

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 20/06/2012 15:45
 NOME : DIREZIONE AMMV.VA
 FAX : 0655381569
 TEL : 0655381569
 SER. # : 000H5J488604

DATA,ORA	20/06 15:45
FAX N./NOME	0651684674
DURATA	00:01:23
PAGINE	04
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



Il Direttore Generale

Prot. 2344/DG/a
 20/06/12

Regione Lazio
 Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
 00145 ROMA

ARES 118
 PROTOCOLLO GENERALE

 20 GIU 2012
 PARTENZA
 Prot. N. 2129

Dipartimento Programmazione
 Economica e Sociale
 Direzione Regionale Programmazione
 e Risorse del SSR
 Prof. Ferdinando Romano

Area Risorse Umane e Formazione
 Dott.ssa Rosati Floriana

Oggetto: Certificazione consistenza fondi ARES 118 al 31 dicembre 2011,
 Circolare Ministero Economia e Finanze n. 12 del 15 aprile 2012.
 Vostro riferimento nota 111974/07/11 del 7 giugno 2012.

Così come stabilito dalla Regione Lazio con nota del 7 giugno 2012 n. 111974, in
 ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011 n. 12,
 applicativa dell'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122,
 si è proceduto al calcolo della consistenza dei fondi del personale dipendente dell'ARES 118 delle

CONSISTENZA PERSONALE AL 1° GENNAIO 2010


Conteggio di Matricola	
Descrizione TipoDipendente	Totale
COMPARTO	1800
DIRIGENZA AREA MEDICA	127
DIRIGENZA AREA PTA	9
DIRIGENZA AREA SANITARIA	1
Totale complessivo	1937

Nel totale è contemplato il personale a tempo determinato e i comandati da altri enti

Roma, 18 giugno 2012



Il Direttore
U.O.C. Stato Giudice
dott. Roberto Bizzocchi



presenti al 31 dicembre 2010

TIPO CONTRATTO	Totale
AREA MEDICA	124
AREA PTA	9
AREA SANITARIA	1
COMPARTO (vuoto)	1755
Totale complessivo	1889

Handwritten signature

Il Direttore
U.O.C. Stato Giuridico
dott. Roberto Bizzocchi




CONSISTENZA PERSONALE AL 1° GENNAIO 2011

Conteggio di Matricola	
Descrizione TipoDipendente	Totale
COMPARTO	1749
DIRIGENZA AREA MEDICA	124
DIRIGENZA AREA PTA	9
DIRIGENZA AREA SANITARIA	1
Totale complessivo	1883

Nel totale è contemplato il personale a tempo indeterminato, determinato e i comandati da altri enti

Roma 18 giugno 2012



Il Direttore
J.O.C. Stato Giudico
Dott. Roberto Bizzocchi



Presenti al 31/12/2011

Conteggio di Matricola	
TIPO CONTRATTO	Totale
AREA MEDICA	121
AREA PTA	9
AREA SANITARIA	2
COMPARTO (vuoto)	1713
Totale complessivo	1845


Annelli

Il Direttore
U.O.C. Stato Giudice
dott. Roberto Ezzodici

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li


Affari Generali e Legali
Il Responsabile
Dott. ssa Eleonora Bonifacio



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 13 AGO. 2012

Roma, li

Affari Generali e Legali
Il Responsabile
Dott. ssa Eleonora Bonifacio




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 13 AGO. 2012 al

28 AGO. 2012

Roma, li

Affari Generali e Legali
Il Responsabile
Dott. ssa Eleonora Bonifacio



E' esecutiva dal 28 AGO. 2012

Roma, li

28 AGO. 2012

Affari Generali e Legali
Il Responsabile
Dott. ssa Eleonora Bonifacio

